



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**L.R. 22 agosto 2007 n. 9**

**Norme in materia di polizia locale e  
politiche regionali per la sicurezza**

**NUOVO DISCIPLINARE**

**articolo 16 commi 1 e 2**

**“Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi”**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **SOMMARIO**

Capo I - Disposizioni generali

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

**Art. 2 - Simbolo, logotipo e carattere**

Capo II - Uniforme degli appartenenti alla polizia locale

**Art. 3 - Tipologie di uniforme**

Capo III – Segni distintivi di grado, di specialità e anzianità e accessori sull'uniforme della polizia locale

**Art. 4 - Segni distintivi del grado e accessori**

**Art. 5 – Distintivi di specialità e anzianità**

**Art. 6 - Omogeneità dell'uniforme**

Capo IV – Tessera di riconoscimento

**Art. 7 - Caratteristiche della tessera di riconoscimento**

Capo V – Veicoli

**Art. 8 - Caratteristiche dei veicoli**

Capo VI – Norme transitorie e finali

**Art. 9 – Clausola di salvaguardia per la prima applicazione**

**Art. 10 – Disposizioni finali**

**Allegato 1 – Simbolo e logotipo della polizia locale**

**Allegato 2 - Uniformi Polizia Locale della Regione Sardegna**

**Allegato 3- Segni distintivi di grado ed accessori sull'uniforme della polizia Locale della Regione Sardegna**

**Allegato 4 - Contrassegni ed accessori sui veicoli sui veicoli della Polizia Locale della Regione Sardegna**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Capo I - Disposizioni generali

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione*

1. In attuazione della [legge regionale 22 agosto 2007, n. 9](#) (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), il presente disciplinare regola:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Sardegna;
- c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli organi di polizia locale;
- e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

### Art. 2

#### *Simbolo, logotipo e carattere*

1. Il simbolo della polizia locale, riprodotto nell'allegato 1 al presente disciplinare, corrisponde allo stemma ufficiale che contraddistingue la Regione Sardegna dal 1952, ed è costituito da uno scudo ovale ornato da una cornice cesellata, suddiviso da una croce rossa in quattro cantoni, in ognuno dei quali è raffigurata una testa di moro bendato rivolta a sinistra di chi guarda (Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952 "Concessione alla Regione Autonoma della Sardegna di uno stemma e un gonfalone").

Le dimensioni del simbolo sono proporzionate alla collocazione.

2. Il logotipo, riprodotto nell'allegato 1 al presente disciplinare, consiste nella scritta "**POLIZIA LOCALE**" in carattere arial grassetto di colore bianco su fondo blu/bluette, con lettere in positivo, nella versione su una sola riga. La denominazione dell'Ente ("COMUNE XXXXX", "PROVINCIA YYYYYY", "UNIONE COMUNI ZZZZZZ") in carattere arial di colore bianco su fondo blu/bluette, con lettere in positivo, deve essere utilizzato ad integrazione della principale e posizionato in riquadro specifico.

3. Le scritte sugli indumenti componenti l'uniforme, sui veicoli, sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il carattere arial. Le dimensioni del carattere, ove non indicate negli allegati al presente disciplinare, sono proporzionate alle dimensioni del supporto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **Capo II - Uniforme degli appartenenti alla polizia locale**

### **Art. 3**

#### *Tipologie di uniforme*

1. Le caratteristiche delle uniformi e degli accessori d'abbigliamento sono descritte dall'allegato 2 del presente disciplinare, nel quale sono in particolare stabiliti:

- a) la foggia delle uniformi;
- b) la qualità e il colore dei tessuti;
- c) la foggia, la qualità e il colore dei capi di vestiario utilizzati per particolari servizi specialistici;
- d) il tipo, la qualità e il colore delle buffetterie e dei capi di vestiario accessori.

2. L'Ente adegua il proprio regolamento al presente disciplinare, fornisce al personale di P.L. tutto il corredo della divisa necessario allo svolgimento del servizio assegnato in quantità adeguata a garantire il decoro della funzione individuando le quantità e la frequenza delle forniture e il sistema di manutenzione dei capi a corredo.

3. È vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia locale della Regione di utilizzare simboli ed uniformi che siano riconducibili a quelli individuati dal presente disciplinare.

## **Capo III – Segni distintivi di grado, di specialità e anzianità e accessori sull'uniforme della polizia locale**

### **Art. 4**

#### *Segni distintivi del grado e accessori*

1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati all'allegato 3 al presente disciplinare a seconda della categoria di appartenenza dell'operatore.

2. I distintivi di grado sono attribuiti con provvedimento dell'Ente di appartenenza, in relazione all'inquadramento giuridico del dipendente e indicano visivamente il livello di responsabilità del medesimo all'interno della struttura di polizia locale in cui presta servizio.

3. In relazione alla specificità e tipologia propria del servizio di P.L., i dati personali previsti per la P.A. sono omessi.

### **Art.5**

#### *Distintivi di specialità e anzianità*

1. I distintivi di specialità e di anzianità previsti dall'allegato 2 del presente disciplinare sono attribuiti con provvedimento dell'Ente di appartenenza in base ad apposito regolamento locale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 6**

*Omogeneità dell'uniforme*

1. Laddove l'elenco degli indumenti preveda un'alternativa, è assicurata l'omogeneità di quelli concretamente utilizzati da tutti gli operatori durante il servizio.

**Capo IV – Tessera di riconoscimento**

**Art. 7**

*Caratteristiche della tessera di riconoscimento*

1. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento della quale sono dotati gli operatori di polizia locale sono descritte nell'allegato 3 al presente disciplinare.

**Capo V - Veicoli**

**Art. 8**

*Caratteristiche dei veicoli*

1. Il colore di base dei veicoli in dotazione alla polizia locale è il bianco. Le bande sulla carrozzeria sono di colore blu/bluette.

2. I contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro posizione sulla carrozzerie sono descritti nell'allegato 4 al presente disciplinare.

3. È vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia locale della Regione di utilizzare un allestimento dei veicoli riconducibile a quelli individuati dal presente disciplinare.

**Capo VI- Norme transitorie e finali**

**Art. 9**

*Clausola di salvaguardia per la prima applicazione*

L'attribuzione dei distintivi di grado di cui all'allegato 3 del presente disciplinare non può determinare nei confronti degli operatori della polizia locale in servizio, un mutamento peggiorativo del grado in godimento attribuito con provvedimento formale dell'Ente di appartenenza, esecutivo alla data del 31.12.2009.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 10**

*Disposizioni finali (art. 19 L.R. n. 9/2007)*

1. Gli enti locali adeguano le proprie norme e la propria organizzazione a quanto previsto dal presente disciplinare entro tre anni dalla data di pubblicazione del relativo decreto di adozione da parte del Presidente della Regione.

2. Il mancato adeguamento al presente disciplinare, da parte degli enti locali che non versano nelle situazioni strutturalmente deficitarie, comporterà danno erariale e responsabilità patrimoniale secondo le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato per omesso o irregolare adempimento, nonché il blocco dei trasferimenti a qualunque titolo erogati per il comparto della polizia locale.